



PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n. 1 del 3-1-2020

PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.191 DEL D.LGS. N.152 DEL 03-04-2006 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA (FST) CER 19.12.12., PRODOTTA DAGLI S.T.I.R. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, NELLA PIAZZOLA ESISTENTE IN LOCALITA' "FUNGAIA" DEL COMUNE DI CASALDUNI.

IL PRESIDENTE

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n.30 del 08-09-2019, emessa ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. n.152 del 03-04-2006 e ss.mm.ii., recante in oggetto "*Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di frazione secca tritovagliata (FST) CER 19.12.12, prodotta dagli S.T.I.R. della Città metropolitana di Napoli, nella piazzola esistente in località "Fungaia" del Comune di Casalduni*", che nel presente provvedimento, corredata di allegati, si intende integralmente riportata;

Atteso che nella suddetta Ordinanza, per le premesse ed i considerata ivi contenuti, è stato disposto, tra l'altro, testualmente quanto segue:

1. si autorizzano, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. il conferimento e lo stoccaggio presso il sito di località Fungaia del Comune di Casalduni, di rifiuti con Codice CER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata) provenienti dagli impianti STIR della Città Metropolitana di Napoli per un quantitativo massimo di 12.000 (dodicimila) tonnellate e per una durata temporale massima 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data del primo conferimento;
2. si autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. ed ii., la SAMTE srl alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 1 e per le specifiche attività da contrattualizzare con la SAPNA spa;
3. è fatto obbligo alle società SAMTE srl e SAPNA spa, ognuna per le proprie competenze e responsabilità, di assicurare il necessario livello di tutela della salute e dell'ambiente e di ottemperare alle prescrizioni ed agli obblighi indicati nei pareri espressi da ARPAC, ASL e VV.F. allegati in copia alla presente ordinanza della quale fanno parte integrante e sostanziale;
4. la SAPNA spa provvederà, per il tramite di SAMTE srl, nei termini previsti dal contratto da sottoscrivere, a farsi carico degli oneri derivanti dalle attività di conferimento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti previsti dal programma condiviso;
5. le società SAPNA spa e SAMTE srl concorderanno le fasi di conferimento ed evacuazione dei rifiuti di cui trattasi: detta evacuazione dovrà essere completata comunque nei termini temporali di validità della presente Ordinanza;
6. l'ARPAC e l'ASL eseguiranno periodici controlli ai fini di un costante monitoraggio della corretta gestione delle attività sopra riportate e del rispetto della presente ordinanza informando tempestivamente la Provincia di Benevento e le autorità competenti nel caso di anomalie eventualmente riscontrate;

Considerato che con nota del 09-12-2019, assunta al protocollo della Provincia in pari data con n.0034333, la soc. Sapna s.p.a. ha comunicato che:

- l'inizio dello smaltimento, *in conformità alla gara Sapna 6/2019 Lotti 1, 2 e 3 in merito alle notifiche per i trasporti nazionali e comunitari*, potrà aver seguito dalla data del 02-01-2020;
- il tempo residuo alla scadenza dell'ordinanza (06-01-2020) non sarebbe sufficiente al completamento della evacuazione;

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0000168 USCITA

Data: 03/01/2020

Ora: 13:14

- le attività di evacuazione inizieranno con le quote da destinarsi a siti nazionali il 02-01-2020 e saranno completate entro il 29-02-2020 con i siti di destinazione comunitaria;

Atteso che, con la suddetta nota e per le citate motivazioni, la soc. Sapna s.p.a. ha richiesto una proroga della Ordinanza contingibile ed urgente n.30 del 08-09-2019 per ulteriori 60 giorni al fine di consentire il completamento delle attività di evacuazione che altrimenti non potrebbero essere eseguite;

Considerato che:

- ✓ persistono le condizioni di cui al comma 1 dell'art.191 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. riferite alla emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- ✓ possono ritenersi, pertanto, parzialmente accoglibili le motivazioni addotte dalla soc. Sapna s.p.a. per la richiesta di proroga dell'Ordinanza n.30 del 08-09-2019;
- ✓ il comma 4 del suddetto D.Lgs. n.152/2006 prevede che "le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti";

Ribadito che:

- ❖ ai sensi della legislazione vigente l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio di rifiuti è disciplinata dall'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che individua nella Regione territorialmente competente l'autorità deputata al rilascio della suddetta autorizzazione, per cui il presente provvedimento viene adottato in deroga a tale norma di legge;
- ❖ ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.152/2006 e del relativo allegato III lett.q), la realizzazione di impianti di stoccaggio di rifiuti di capacità superiore a 200 ton/giorno, è sottoposta a VIA, per cui il presente provvedimento si intende adottato in deroga anche a tale norma di legge;

Visti:

- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.30 del 08-09-2019 ed i suoi allegati;
- il D.Lgs. n.152 del 03-04-2006 e ss. mm. ed ii., e in particolare gli artt. 6, 191 e 208;
- la Legge Regionale n.14 del 26-05-2016 recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per quanto su esposto, che persistano i presupposti per il ricorso temporaneo alla speciale forma di gestione di cui trattasi;

ORDINA E DISPONE:

- di prorogare per ulteriori 30 (trenta) giorni la validità della Ordinanza contingibile ed urgente n.30 del 08-09-2019 e, pertanto, di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione ad effettuare le attività ivi previste entro il nuovo termine temporale fissato per il 05-02-2020;
- di confermare raccomandazioni, prescrizioni ed obblighi disposti nella suddetta Ordinanza n.30/2019 in capo alle soc. Sapna s.p.a. e Samte s.r.l., ognuna per le proprie competenze e responsabilità, con particolare riferimento alla tutela della salute ed alla salvaguardia delle matrici ambientali;
- alla soc. Sapna s.p.a. di farsi carico di tutte le spese derivanti dalle attività autorizzate con il presente provvedimento;
- alla soc. Sapna s.p.a. di rimodulare il proprio programma di evacuazione dei rifiuti dal sito di loc. Fungaija improrogabilmente entro il termine testè fissato;

- all'ARPAC ed all'ASL di continuare ad eseguire periodici controlli ai fini di un costante monitoraggio della corretta gestione delle attività autorizzate e del rispetto del presente provvedimento informando tempestivamente la Provincia di Benevento e le autorità competenti nel caso di anomalie eventualmente riscontrate;


Si ribadisce che il presente provvedimento, è adottato in deroga a quanto disposto dagli artt. 6 e 208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii.

Si stabilisce che la Provincia di Benevento rimane estranea per qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti con terzi in esecuzione del presente provvedimento e/o per eventuali danni nei confronti di terzi.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line istituito sul Portale della Provincia e, nel contempo, che venga inviato alla SAPNA spa, alla SAMTE srl, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Campania, al Prefetto di Benevento, al Consorzio NA-CE attuale gestore del sito, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, all'ASL BN, al Comando dei VV.F. di Benevento, al Sindaco del Comune di Casalduni, all'ATO Rifiuti di Benevento.

Si rende noto infine che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Antonio Di Maria





PROVINCIA di BENEVENTO

La presente **ORDINANZA PRESIDENZIALE** n. 1 del 3 GEN 2020

viene pubblicata all'Albo On-Line il 3 GEN 2020 con n. 29

per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore

Il Vice Segretario Generale
(Dott.ssa Libera Del Grosso)

Si attesta che la presente **ORDINANZA** è rimasta affissa all' Albo On-Line

dal _____ al _____

Benevento, li _____

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale
